

DELIBERAZIONE N° X / 6406

Seduta del 27/03/2017

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI

LUCA DEL GOBBO

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Antonio Rossi

GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI INNEVATE ARTIFICIALMENTE NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Luca Vaghi

Il Direttore Generale Cristina Colombo

L'atto si compone di 12 pagine di cui 4 pagine di allegati parte integrante



VISTA la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità della legge 26/2014 la "promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita";
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il "sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste", fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta Regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

RICHIAMATA la D.C.R. n. X/640 del 24 febbraio 2015: "Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 – 2017, in attuazione della I.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)" ed in particolare l'Asse 5, paragrafo 5.1 "Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci", nel quale sono previste misure di sostegno:

- agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli impianti di innevamento programmato, finalizzati in particolare alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e ampliamento, nonché all'incremento della sicurezza;
- ai costi di funzionamento delle stazioni sciistiche, quali ad esempio quelli connessi al fabbisogno energetico; finalizzati all'innevamento e snevamento, derivanti anche dai mutamenti delle condizioni climatiche;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con D.C.R. n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare il punto 144-6.1 "Sostegno ai comprensori sciistici e alle infrastrutture della montagna" ove è prevista una valorizzazione delle potenzialità e delle risorse del territorio montano, definendo azioni integrate di sostegno per i comprensori sciistici lombardi;

VISTA la D.G.R. n. X/5711 del 24/10/2016 "Documento di economia e finanza



regionale 2016, comprensivo di nota di Aggiornamento: proposta da inviare al consiglio regionale" (DEFR 2016), approvato Deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2016, n. X/1315 "Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2016" che, nell'ambito delle "Politiche giovanili, sport e tempo libero, prevede:

- il proseguimento, in accordo con le realtà locali e il sistema creditizio, nelle azioni per il rilancio dei comprensori sciistici, sperimentando nuove modalità gestionali per attuare condizioni e fattori territoriali di sostenibilità;
- il sostegno al potenziamento dell'innevamento programmato ed alla gestione operativa degli impianti, con l'obiettivo di sostenere la riduzione dell'impatto economico degli extra costi a garanzia di un adeguato innevamento e garantire condizioni di sicurezza delle piste, anche in condizioni climaticamente avverse;
- la possibile compensazione, a medio-lungo termine, della prevista diminuzione dei flussi turistici invernali nelle zone montane lombarde, legata ai cambiamenti climatici e all'ubicazione di parte degli impianti di risalita in Lombardia, da un aumento dell'attrattività turistica dei territori durante le stagioni primaverile ed estiva, favorendo le attività all'aria aperta e la destagionalizzazione delle presenze turistiche;

VISTE le D.G.R. n. 5500 del 2/08/2016 e n. 6000 del 19/12/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto", primo e secondo provvedimento;

CONSIDERATO che:

- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi:
- le società di gestione degli impianti di risalita hanno sostenuto negli anni e continuano a sostenere costi di gestione crescenti per garantire un adeguato livello di innevamento artificiale che assicuri livelli di agibilità delle piste in condizioni di sicurezza anche attraverso il massiccio impiego degli impianti di innevamento programmato a fronte di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale;
- i costi maggiormente rilevanti sono costituiti dalle spese sostenute per i consumi energetici, per i consumi di carburante dei mezzi atti alla sistemazione e



battitura delle piste e per i costi di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;

RAVVISATA la necessità di fornire un contributo finanziario a sostegno della gestione ed esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dei comprensori sciistici lombardi al fine di riposizionare l'offerta turistica montana della Lombardia rendendola maggiormente attrattiva nei confronti dell'utenza e di innalzare gli standard di sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, anche mediante l'innevamento artificiale;

RITENUTO di adottare, in attuazione degli obiettivi previsti dal PRS della X Legislatura e delle succitate Linee Guida di cui alla D.C.R. n. 640/2015, una misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita;

RITENUTO inoltre di stabilire che la dotazione finanziaria della misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita ammonti a 1.800.000 euro, la cui copertura è data sul capitolo 6.01.104.12002 "Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci", che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 400.000 euro a valere sul Bilancio 2017;
- 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2018;

e che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo provvedimento del Dirigente competente all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, fino ad un massimo di 5 Milioni di Euro in caso di ulteriori disponibilità;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74,



relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive;

• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);

RILEVATO che la concessione dei contributi previsti dalla misura non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che il finanziamento richiesto ai sensi del REG (UE) 1407/2013 non è erogato alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che i contributi, fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, possono essere assegnati mediante l'applicazione della procedura ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione, articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);



VISTI:

- il Decreto Legge 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12, nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
- la Legge 57/2001 ed il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2016, che definisce le nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57;

DATO ATTO che, nelle more dell'entrata in funzione del RNA (Registro Nazionale Aiuti), gli uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della BDA reingegnerizzata (Banca Dati Agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni, sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dei contributi:

RITENUTO di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Infrastrutture per lo sport e la montagna gli adempimenti in materia di BDA sopra richiamati;

VISTA la Legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, contenuti nel documento allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Comitato Aiuti di Stato, di cui alla DGR 14/07/2015, n.



X/3839 espresso nella seduta del 21 marzo 2017;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

STABILITO che, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.g.r. 5500 del 2/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto";

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTI la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

- di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, contenuti nel documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura ammonti a 1.800.000 euro a carico del capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la



necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 400.000 euro a valere sul Bilancio 2017;
- 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2018;

e che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo provvedimento del Dirigente competente all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, fino ad un massimo di 5 Milioni di Euro in caso di ulteriori disponibilità;

- 3. di dare atto che i contributi, fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale, sono assegnati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- 4. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani si provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, all'approvazione del bando, nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.g.r. 5500 del 2/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto";
- 5. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANT DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI INNEVATE ARTIFICIALMENTE NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI					
FINALITA' E OBIETTIVI	Favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi, garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi.				
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e politiche per i Giovani.				
DOTAZIONE BANDO	 1.800.000 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002, che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 400.000 euro a valere sul Bilancio 2017; 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2018. 				
SOGGETTI BENEFICIARI	Soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci presenti sul territorio lombardo. Nella selezione dei soggetti beneficiari devono rispettarsi anche le esclusioni stabilite dalla normativa in materia di aiuti di stato.				
	Sono escluse le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.				
OGGETTO INTERVENTO	Assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata.				
spese ammissibili	Sono ammissibili a contributo regionale le spese di gestione ed esercizio sostenute per il funzionamento degli impianti di risalita e di innevamento artificiale sostenute nella stagione invernale 2016/2017 (dal 1 novembre 2016 al 30 aprile 2017) e relative ai costi sostenuti per: consumi di energia elettrica; consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste; approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata.				
	La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.				
criteri per la determinazione del contributo regionale	Il contributo regionale sarà determinato, per ogni singola richiesta, come di seguito specificato. Determinazione dell'importo ammissibile (IA), derivante da:				
	• lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente (L) nel corso della stagione 2016/2017;				

- somma del contributo % (in funzione della classe individuata) calcolato sui costi energetici, sui costi del carburante e sui costi di approvvigionamento idrico (E+C+I);
- applicazione del tetto massimo ammissibile: il contributo massimo erogabile, complessivamente, non potrà comunque superate i tetti massimi stabiliti per ogni classe individuata, secondo la tabella sotto riportata;

Lunghezza in km delle piste da sci innevate artificialmente (L)	Classe	Contributo % sui costi energetici (E)	Contributo % sui costi del carburante (C)	Contributo % sui costi di approvvigionamento idrico (I)	Contributo massimo erogabile (E+C+I) (€)
0 < L ≤10	С	70			75.000
10 < L ≤25	В	60			100.000
L > 25	Α	50			125.000

Tabella 1

Ai fini dell'individuazione del dato lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente (km) sono assunte a conteggio le piste o i tratti di pista interessati dagli impianti di innevamento programmato, mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica 2016/2017.

Per quanto concerne la <u>lunghezza delle piste innevate artificialmente (L)</u>, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione della lunghezza delle piste e delle caratteristiche degli impianti di innevamento programmato esistenti, accompagnata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato.

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto sui costi di esercizio.

regime di aiuto

Fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, gli interventi finanziari saranno concessi, mediante applicazione della procedura ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti per impresa unica, l'impresa richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento.

intensità di aiuto

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura del:

- 100% delle spese ammissibili in caso di non aiuti per interventi di rilevanza locale;
- 100% delle spese ammissibili, entro la soglia "de minimis", nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

L'agevolazione finanziaria sarà concessa nel rispetto delle regole di cumulo di cui agli artt. 5 del reg (UE) 1407/2013.

Qualora la dotazione complessiva del bando fosse Insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre

	la percentuale di contributo erogabile in misura proporzionale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.			
PROCEDURE	Bando valutativo – Presentazione delle domande su piattaforma informatica (SIAGE).			
presentazione delle domande	Ogni soggetto gestore può presentare una sola domanda, ed è esclusa la possibilità di presentare di più domande di contributo a valere sulle stesse spese ammissibili. I termini per la presentazione delle domande e delle rendicontazioni verranno declinati puntualmente nel bando. Alla domanda andrà allegata, secondo la modulistica predisposta da Regione Lombardia che sarà indicata nel bando, la documentazione tecnica contenente le seguenti informazioni, relative alla stagione sciistica 2016/2017: • piste da sci gestite ed oggetto di innevamento artificiale; • impianti e linee di innevamento esistenti (bacini di accumulo, tubazioni fisse, pozzetti per innevamento, cannoni, lance, ecc.); • giustificativi delle spese sostenute (Bollette, Fatture quietanzate, ecc.).			
valutazione delle domande	Le domande di contributo presentate saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali secondo le seguenti modalità:			
	 istruttoria formale, finalizzata a verificare i seguenti requisiti di ammissibilità: a. il rispetto delle modalità e dei termini della presentazione della domanda; b. la sussistenza dei requisiti soggettivi riferiti alla qualifica di soggetto beneficiario; c. la regolarità e completezza della documentazione tecnica inviata; d. la fruizione generalizzata dell'impianto, ossia la garanzia dell'utilizzo dell'impianto e elle piste da sci da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo; istruttoria tecnico-economica, finalizzata a verificare: a. il conteggio del dato relativo alla lunghezza delle piste innevate artificialmente e periodo di mantenimento in esercizio delle piste; b. l'imputazione delle spese sostenute alla stagione invernale 2016/2017 (dal 1 novembre 2016 al 30 aprile 2017); calcolo del contributo massimo erogabile. 			
TEMPI DEL PROCEDIMENTO	 Entro 60 giorni dall'approvazione della D.G.R. – Decreto Approvazione Bando; Dal 1 giugno al 15 settembre 2017 – Deposito delle domande di contributo; Entro 30 ottobre 2017 – Approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi; Entro il 30 novembre 2017 – Erogazione 1° quota contributo, pari a 400.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili; Entro il 31 gennaio 2018 – Erogazione 2° quota contributo, pari a 1.400.000 euro. 			
LIQUIDAZIONI DEI CONTRIBUTI	Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi, entro il limite della disponibilità finanziaria, previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.			

CONTROLLI	 Regione Lombardia effettuerà controlli sui dati esposti nella documentazione tecnica acquisita (piste oggetto di innevamento artificiale, impianti e linee di innevamento utilizzati, ecc.) ed oggetto di contributo regionale, al fine di: accertare la sussistenza delle piste e degli impianti rispetto a quanto dichiarato e per le quali si è richiesto il contributo; verificare la documentazione relativa alle autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/2000, anche con riferimento ai requisiti "de minimis" ed ai casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale.